



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 novembre 2011 (16.11)
(OR. en)**

16650/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0317 (NLE)**

PECHE 334

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	10 novembre 2011
n. doc. Comm.:	COM(2011) 717 definitivo
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 717 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.11.2011
COM(2011) 717 definitivo

2011/0317 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazioni e obiettivi

La presente proposta riguarda le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nelle acque dell'Unione e in quelle non appartenenti all'Unione e alle navi dei paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione a seguito di decisioni adottate nel quadro di consessi multilaterali o bilaterali. Nella fase di preparazione dei negoziati internazionali, l'Unione definisce una posizione fondata su pareri scientifici e sui propri obiettivi politici, che si applicano anche alle decisioni internazionali. L'esito di tali negoziati implica che l'Unione accetti di assumere obblighi nei confronti di parti terze. Nell'attuare tali decisioni nel diritto unionale, il margine di manovra dell'Unione si limita alla ripartizione interna fra gli Stati membri. Per quanto riguarda tale ripartizione, si applica il principio di stabilità relativa.

Ambito di applicazione

Negli ultimi anni il Consiglio dell'UE ha adottato una decisione annuale sulle possibilità di pesca per gli stock dell'Atlantico, del Mare del Nord e delle zone e attività di pesca internazionali in cui operano navi dell'Unione. In termini di stock regolamentati, si tratta del principale regolamento sulle possibilità di pesca; altri regolamenti fissano le possibilità di pesca per il Mar Baltico, il Mar Nero e gli stock di acque profonde (quest'ultimo è adottato ogni due anni).

Tuttavia, salvo alcune eccezioni, i pareri scientifici relativi agli stock per i quali l'Unione decide autonomamente sono disponibili sin dal mese di luglio. È quindi possibile redigere una proposta che riguardi soltanto gli stock dell'Unione sui quali il Consiglio potrebbe giungere a un accordo politico nella sua riunione di novembre. Nell'intento di razionalizzare e facilitare le decisioni sulle possibilità di pesca, nella sua comunicazione relativa a una consultazione sulle possibilità di pesca¹ la Commissione ha espresso l'intenzione di articolare in due proposte distinte il contenuto precedentemente racchiuso in un unico testo.

La scissione della proposta consentirà di seguire un approccio più semplice e strutturato, nell'ambito del quale le decisioni vengono adottate sulla base dei pareri scientifici quanto prima possibile dopo la loro formulazione. Secondo il modello del regolamento relativo alle possibilità di pesca nel Mar Baltico, questo approccio renderà più agevole il processo di adozione e consentirà agli operatori di disporre con più anticipo di certezze riguardo alle loro attività per l'anno successivo.

Il presente documento costituisce la seconda proposta, il cui scopo generale è di attuare nel diritto dell'Unione le possibilità di pesca già negoziate e approvate altrove. La proposta riguarda pertanto:

- gli stock condivisi, ossia quelli gestiti congiuntamente con la Norvegia nel Mare del Nord e nello Skagerrak, o nell'ambito degli accordi con gli Stati costieri conclusi nel quadro della NEAFC;

¹ COM(2011) 298 definitivo.

- gli stock oggetto dei tradizionali scambi di contingenti; si tratta di stock che, pur non essendo gestiti congiuntamente, sono oggetto di scambi annuali di contingenti fra l'Unione e la Norvegia e/o le isole Faerøer;
- gli stock che possono essere potenzialmente oggetto di scambi; si tratta di stock relativamente nuovi (come ad esempio quello di pesce tamburo) o che potrebbero eventualmente essere oggetto di scambi di contingenti;
- le specie oggetto di catture accessorie nella pesca della sogliola e della passera di mare, anche se non sono oggetto di scambi; ciò nasce da un intento di coerenza con l'evoluzione verso una gestione multispecifica;
- le possibilità di pesca derivanti da accordi conclusi nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

La maggior parte delle possibilità di pesca indicate nella presente proposta sono contrassegnate da "pm" (*promemoria*). Ciò si deve al fatto che

- i pareri relativi ad alcuni stock non saranno disponibili entro il termine previsto per l'adozione della proposta, o che
- alcuni limiti di cattura e altre raccomandazioni dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO), della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR), della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) saranno adottati nel periodo compreso fra ottobre 2011 e febbraio 2012, nell'ambito delle riunioni annuali di queste organizzazioni o che
- i dati per gli stock delle acque della Groenlandia e quelli gestiti congiuntamente o scambiati con la Norvegia e con le Isole Færøer non saranno disponibili fino al termine delle consultazioni con questi paesi previste per novembre e dicembre 2011.

Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca (PCP) e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

La Commissione ha seguito gli orientamenti definiti nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 definitivo), che stabilisce i principi del cosiddetto processo di "anticipazione" (*front-loading*).

Nel quadro del processo di anticipazione, la Commissione ha elaborato un documento di consultazione relativo alla scissione delle proposte. A tal fine, la Commissione ha redatto un documento informale destinato al comitato per la pesca e l'acquacoltura sulla scissione del regolamento principale che fissa le possibilità di pesca per il 2012. Il documento presentava i criteri utilizzati nel dividere in due la proposta relativa alle principali possibilità di pesca, indicando i contenuti che andrebbero ora integrati nella proposta relativa agli stock dell'Unione e in quella relativa agli stock internazionali nonché le disposizioni da includere in entrambi i testi.

Questo documento di anticipazione è stato trasmesso agli Stati membri e ai consigli consultivi regionali (CCR) affinché potessero formulare eventuali osservazioni. L'8 settembre la Commissione ha inoltre organizzato un seminario aperto (con la partecipazione degli Stati membri, di membri del Parlamento europeo, di esperti di pesca, di gruppi di interesse, della stampa e del pubblico) in cui sono stati presentati e discussi i risultati dei pareri scientifici e le loro principali implicazioni.

Ricorso al parere di esperti

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata, la Commissione ha consultato due principali gruppi di esperti: il CIEM, un organismo scientifico internazionale indipendente, e lo CSTEP. I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dal CIEM stesso e utilizzato conformemente alle richieste dei suoi clienti, tra cui figura la Commissione. Lo CSTEP fornisce i suoi pareri in conformità del mandato che riceve dalla Commissione.

Tutte le relazioni dello CSTEP sono disponibili, previa adozione formale da parte della Commissione, sul sito web della DG MARE. Tutte le relazioni del CIEM sono disponibili sul relativo sito internet.

Valutazione dell'impatto

La proposta è volta essenzialmente ad attuare misure concordate a livello internazionale. Ogni elemento rilevante per valutare gli impatti potenziali delle possibilità di pesca viene incluso nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali nell'ambito dei quali le possibilità di pesca dell'Unione vengono fissate d'intesa con terze parti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

(a) Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

(b) Sintesi delle misure proposte

La proposta fissa i limiti di cattura e di sforzo applicabili alla pesca dell'Unione e alle attività di pesca internazionali a cui partecipano le navi dell'Unione, al fine di conseguire l'obiettivo

della PCP volto a garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale.

(c) Applicazione

Le disposizioni nel settore della proposta sono d'applicazione fino al 31 dicembre 2012, ad eccezione di talune disposizioni recanti limitazioni dello sforzo di pesca, che sono applicabili fino al 31 gennaio 2013.

(d) Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

(e) Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per la ragione di seguito esposta. La PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio proposto assegna le possibilità di pesca agli Stati membri, che, a norma dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002, sono liberi di ripartirle come credono tra le regioni o gli operatori. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

(f) Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

(a) Semplificazione

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative che spettano alle autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), in particolare per quanto concerne i requisiti relativi alla gestione dello sforzo.

(b) Riesame/revisione/clausola di caducità

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2012 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

(c) Illustrazione dettagliata della proposta

In base al trattato di Lisbona, la codecisione costituisce la procedura decisionale ordinaria per le questioni che rientrano nel campo di applicazione della PCP. Una deroga è prevista all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato per le misure relative alla "fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca", che sono adottate dal Consiglio su proposta della Commissione, senza la partecipazione del Parlamento. La presente proposta si limita pertanto alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca e alle condizioni funzionalmente collegate al loro utilizzo.

Per quanto riguarda i limiti di cattura e la gestione dello sforzo in generale, la proposta è conforme ai principi del cosiddetto processo di "anticipazione" (*front-loading*) illustrati nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 definitivo) e nella comunicazione della Commissione al Consiglio "Consultazione sulle possibilità di pesca per il 2012" (COM(2011) 298 definitivo), che illustra la posizione e le intenzioni della Commissione in materia di proposte per le possibilità di pesca in attesa dei pareri scientifici sullo stato degli stock per il 2012.

Come sopra indicato, la proposta include anche le limitazioni di cattura convenute nell'ambito di alcune organizzazioni regionali di gestione della pesca.

Con riguardo alla gestione dello sforzo nella pesca del merluzzo bianco, proseguirà nel 2012 il regime basato sui kilowatt-giorni applicato dal 2009.

Con riguardo alle prove su attività di pesca pienamente documentate, per il 2012 vengono riproposte le disposizioni in vigore per il 2011, ossia l'assegnazione di un quantitativo supplementare del 12% per progetti pilota intesi ad evitare la cattura di merluzzo bianco per 3 stock di questa specie condivisi con la Norvegia (Mare del Nord, VIId e Skagerrak). Occorre valutare attentamente se il prelievo di pesce effettuato nell'ambito dei progetti pilota risulti o meno inferiore rispetto alla somma degli sbarchi e dei rigetti effettuati prima delle prove. Una valutazione completa sarà disponibile solo nel primo trimestre del 2012, poiché le prove attualmente in corso andranno avanti fino alla fine dell'anno. La Commissione chiederà dunque il parere dello CSTEP sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri al termine della campagna 2011. Qualora la valutazione indichi che le prove non hanno portato a una riduzione del prelievo totale rispetto alla situazione precedente, la Commissione si riserva il diritto di proporre tempestivamente le necessarie modifiche alle misure adottate dal Consiglio sulle attività di pesca pienamente documentate.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca¹, le misure dell'Unione che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono stabilite tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili e segnatamente delle relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. È opportuno che le possibilità di pesca siano ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno di essi la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.
- (4) Il regolamento [...] del Consiglio del [...] ha stabilito, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione per alcuni stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali. È ora opportuno adottare un regolamento che stabilisca, per il 2012, le possibilità di pesca derivanti dall'attuazione di misure e accordi internazionali.
- (5) È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di

¹ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni con il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura e i consigli consultivi regionali interessati.

- (6) Con riguardo agli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC devono essere stabiliti conformemente al principio di precauzione, quale definito nella comunicazione della Commissione sul principio di precauzione¹, e seguire l'impostazione delineata nella comunicazione della Commissione relativa a una consultazione sulle possibilità di pesca², tenendo conto dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti il carattere multispecifico della pesca.
- (7) È opportuno che i TAC applicabili a stock soggetti a piani pluriennali specifici siano fissati in conformità delle norme previste nei suddetti piani. Di conseguenza, i TAC per gli stock di sogliola nel Mare del Nord, di passera di mare nel Mare del Nord, di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo devono essere fissati conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord³, dal regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock⁴, e dal regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo⁵.
- (8) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione di limiti di cattura per determinati stock dal ciclo vitale breve, alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁶.
- (9) In casi debitamente giustificati relativi a stock dal ciclo vitale breve, ove ragioni tassative di urgenza lo richiedano, la Commissione deve adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.
- (10) Alcuni TAC prevedono la possibilità per gli Stati membri di attribuire quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Scopo di tali prove è verificare l'efficacia di un sistema di contingenti di cattura per evitare i rigetti e lo spreco di risorse ittiche che questi comportano. I rigetti incontrollati di pesce costituiscono una minaccia per la sostenibilità a lungo termine delle risorse ittiche in quanto bene pubblico e, di conseguenza, per gli obiettivi della politica comune della pesca. I sistemi basati su contingenti di cattura rappresentano invece per i pescatori un incentivo a migliorare la selettività delle operazioni di cattura. Ai fini di una

¹ COM(2000) 1 definitivo.

² COM(2011) 298 definitivo.

³ GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1.

⁴ GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

⁵ GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1.

⁶ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

gestione razionale dei rigetti, un'attività di pesca pienamente documentata deve dar conto di tutte le operazioni effettuate in mare e non solo di quanto viene scaricato in porto.

- (11) Le condizioni da soddisfare perché gli Stati membri possano attribuire tali quantitativi supplementari devono pertanto includere l'utilizzo obbligatorio di telecamere a circuito chiuso (CCTV) associate a un sistema di sensori; ciò consentirà di registrare nei dettagli le catture conservate a bordo e quelle rigettate in mare. Un sistema che si avvalga di osservatori umani operanti in tempo reale a bordo dei pescherecci risulterebbe meno efficiente, più costoso e meno affidabile.
- (12) L'uso di CCTV costituisce pertanto un prerequisito per l'efficace applicazione di regimi di riduzione delle catture quali la pesca pienamente documentata, a condizione che siano rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹.
- (13) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti², è necessario individuare gli stock soggetti alle varie misure ivi menzionate.
- (14) È necessario stabilire i massimali di sforzo per il 2012 in conformità degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1342/2008, dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio e degli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009, tenendo conto del regolamento (CE) n. 754/2009 del Consiglio, del 27 luglio 2009, che esclude alcuni gruppi di navi dal regime di gestione dello sforzo di pesca previsto al capitolo III del regolamento (CE) n. 1342/2008³.
- (15) Sulla base del parere del CIEM è necessario mantenere e rivedere un sistema di gestione del cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV.
- (16) Per alcune specie, in particolare di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare seri rischi per la loro conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero essere pertanto limitate totalmente tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- (17) Lo scampo è catturato con varie altre specie nell'ambito di attività di pesca demersale multispecifica. In una zona situata ad ovest dell'Irlanda, nota come Porcupine Bank, è necessario ridurre urgentemente le catture di scampo nella misura del possibile. Occorre pertanto limitare le possibilità di pesca in tale zona al solo prelievo di specie pelagiche che non vengono catturate in associazione con lo scampo.
- (18) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia⁴, le Isole Færøer⁵ e la Groenlandia⁶, l'Unione ha tenuto consultazioni

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

² GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

³ GU L 214 del 19.8.2009, pag. 16.

⁴ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

⁵ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

⁶ Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e protocollo che

sui diritti di pesca con tali soggetti ed ha approvato le relative possibilità di pesca. *[specificare l'esito di tali consultazioni una volta terminate]*.

- (19) L'Unione è parte contraente di varie organizzazioni di gestione della pesca e collabora con altre organizzazioni in qualità di parte non contraente. Inoltre, in virtù dell'atto di adesione del 2003, gli accordi in materia di pesca precedentemente conclusi dalla Repubblica di Polonia, quali la convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering sono gestiti dall'Unione a decorrere dalla data di adesione della Repubblica di Polonia all'Unione europea. Dette organizzazioni per la pesca hanno raccomandato l'introduzione di una serie di misure per il 2012, tra cui le possibilità di pesca per le navi dell'Unione. Tali possibilità di pesca dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (20) Nella sua 33^a riunione annuale del 2011, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2012 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. Tali possibilità di pesca, che comprendono alcuni TAC e, nel caso del gamberello nella divisione 3M, un regime di ripartizione dello sforzo, devono essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (21) Nella sua 82^a riunione annuale del 2011, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato misure di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato. La IATTC ha inoltre adottato una risoluzione per la conservazione degli squali alalunga. Per contribuire alla conservazione dei suddetti stock ittici è necessario attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (22) Nel corso della riunione annuale del 2011, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) *[sintesi delle misure adottate, da completare al termine della riunione il 19/11/2011]*. Per contribuire alla conservazione dei suddetti stock ittici è necessario attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (23) Nel corso della riunione annuale del 2011, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) non ha modificato le proprie misure relative alle possibilità di pesca quali attualmente attuate nel diritto dell'Unione.
- (24) I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nelle acque d'altura del Pacifico meridionale (SPRFMO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie (comprendenti possibilità di pesca) volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all'istituzione della suddetta ORGP. Tali misure provvisorie sono state rivedute nell'ambito della seconda conferenza preparatoria per la commissione SPRFMO tenutasi a gennaio 2011 e saranno ulteriormente riviste nel corso della terza conferenza preparatoria per la commissione SPRFMO, prevista tra il 30 gennaio e il 3 febbraio 2012. Tali misure provvisorie sono volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. È tuttavia opportuno, in conformità agli obblighi internazionali di conservazione e cooperazione stabiliti dal diritto internazionale del mare, attuare le suddette misure nel diritto dell'Unione fissando un contingente complessivo per l'Unione e prevedendone la ripartizione tra gli Stati membri interessati.

fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste da tale accordo (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9).

- (25) Nella sua riunione annuale del 2011, l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) non ha modificato i totali ammissibili di catture per l'austromerluzzo, il pesce specchio atlantico, i berici e il granchio rosso di fondale approvati per il 2011 e il 2012 nel corso della riunione annuale del 2010. È necessario attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (26) Alla luce del più recente parere scientifico del CIEM e in conformità degli impegni internazionali assunti nell'ambito della convenzione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC), è necessario limitare lo sforzo di pesca per determinate specie di acque profonde.
- (27) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti ORGP e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre di un determinato anno al 30 novembre dell'anno successivo, e talune possibilità di pesca o divieti nell'ambito della zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2011, è opportuno che le relative disposizioni del presente regolamento si applichino a partire da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione.
- (28) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione ai sensi del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹, e in particolare agli articoli 33 e 34 concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
- (29) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento deve applicarsi dal 1° gennaio 2012, ad eccezione delle disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca, che devono applicarsi dal 1° febbraio 2012, e di disposizioni specifiche per regioni particolari, che devono avere una data di applicazione specifica come indicato nel considerando 27. Per motivi di urgenza, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (30) Le possibilità di pesca devono essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

- (1) Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali.
- (2) Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
 - (a) limiti di cattura per il 2012;
 - (b) limitazioni dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013;
 - (c) possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012 per determinati stock nella zona regolamentata dalla Convenzione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR), nonché
 - (d) possibilità di pesca per i periodi stabiliti all'articolo 27 per determinati stock nella zona della Convenzione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC).

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica:

- (a) alle navi dell'Unione e
- (b) alle navi dei paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) "nave dell'Unione", un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
- (b) "nave di un paese terzo", un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;

- (c) "acque dell'Unione", le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
- (d) "totale ammissibile di catture" (TAC), la quantità di ciascuno stock ittico che può essere pescata e sbarcata ogni anno;
- (e) "contingente", la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- (f) "acque internazionali", le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- (g) "apertura di maglia", l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008¹.

Articolo 4
Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- (a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), le zone definite nel regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale²;
- (b) "Skagerrak", la zona delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese; e
- (c) "Kattegat", la zona delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gribens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;
- (d) zone COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale), le zone definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale³;
- (e) zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale), le zone definite nel regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale⁴;

¹ Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).

² GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

³ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

⁴ Regulation (EC) No 217/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of catch and activity statistics by Member States fishing in the north-west Atlantic (recast) (OJ L 87, 31.3.2009, p. 42).

- (h) zona della convenzione SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale), la zona definita nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale¹;
- (i) zona della convenzione ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), la zona definita nella Convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico²;
- (j) zona della convenzione CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico), la zona definita nel regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico³;
- (k) zona della convenzione IATTC (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali), la zona definita nella Convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica⁴;
- (l) zona IOTC (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano), la zona definita nell'Accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano⁵;
- (m) zona della convenzione SPRFMO (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale), la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA, quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale⁶, e ad ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
- (n) zona della convenzione WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), la zona definita nella Convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale⁷;
- (o) acque d'altura del Mare di Bering, le acque d'altura del Mare di Bering che si estendono oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati che si affacciano sul Mare di Bering.

¹ Concluso con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

² L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

³ Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

⁴ Concluso con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

⁵ L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

⁶ Concluso con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

⁷ L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5 TAC e loro ripartizione

- (1) I TAC applicabili alle navi dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
- (2) Le navi dell'Unione sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio¹ e nelle relative disposizioni di applicazione.
- (3) La Commissione fissa i contingenti per il capelin spettanti all'Unione nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM V e XIV sulla base del TAC e della sua assegnazione all'Unione stabiliti dalla Groenlandia in conformità dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro e del relativo protocollo.
- (4) Alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2012, i TAC fissati nell'allegato I per gli stock di seguito indicati possono essere riveduti dalla Commissione in conformità della procedura prevista all'articolo 37, paragrafo 2:
 - (a) lo stock di cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e della sottozona CIEM IV in conformità dell'allegato IIB del presente regolamento;
 - (b) lo stock di busbana norvegese e le catture accessorie connesse nella sottozona CIEM IIIa e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV; e
 - (c) lo stock di spratto nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV.
- (5) In casi debitamente giustificati per ragioni tassative di urgenza connesse al dovere dell'Unione di adempiere ai propri obblighi internazionali, la Commissione rivede i TAC stabiliti all'allegato I per gli stock di cui al paragrafo 3 mediante atti di esecuzione direttamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 3. Gli atti

¹ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2009, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

suddetti restano in vigore per il periodo di validità del presente regolamento e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2012.

Articolo 6

Assegnazione di quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate

1. Per alcuni stock gli Stati membri hanno la possibilità di concedere quantitativi supplementari alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate. Tali stock sono elencati nell'allegato I. I quantitativi supplementari non superano un limite complessivo stabilito nell'allegato I ed espresso come percentuale del contingente assegnato allo Stato membro in questione.
2. I quantitativi supplementari di cui al paragrafo 1 possono essere concessi solo alle seguenti condizioni:
 - (a) le navi devono far uso di telecamere a circuito chiuso (CCTV), associate a un sistema di sensori, che registrino tutte le attività di pesca e di trasformazione effettuate a bordo;
 - (b) il quantitativo supplementare assegnato a una nave non deve essere superiore al 75% dei rigetti stimati per quel tipo di nave, e in ogni caso non deve rappresentare un aumento del quantitativo attribuito alla nave superiore al 30%; e
 - (c) tutte le catture degli stock per i quali sono stati assegnati quantitativi supplementari effettuate dalla nave in questione devono essere imputate al quantitativo totale ad essa attribuito.

Ogniqualevolta le registrazioni ottenute in conformità della lettera a) implicano il trattamento di dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹, al trattamento di tali dati si applica la predetta direttiva.
3. Se uno Stato membro constata che una nave che partecipa a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 2, revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e la esclude dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2012.
4. Prima di procedere all'assegnazione di quantitativi supplementari gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:
 - (a) elenco delle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate;
 - (b) specifiche delle attrezzature elettroniche di controllo a distanza installate a bordo delle navi partecipanti;
 - (c) capacità, tipo e specifiche degli attrezzi utilizzati dalle navi partecipanti;

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- (d) stime dei tassi di rigetti di ciascuna nave partecipante; e
 - (e) quantità di catture dello stock soggetto al TAC pertinente effettuate nel 2011 dalle navi partecipanti.
5. La Commissione può chiedere che la valutazione dei rigetti stimati per le navi di cui al paragrafo 2, lettera b), sia sottoposta a un organo scientifico consultivo per esame. In mancanza di una valutazione di conferma, lo Stato membro interessato ha la facoltà di non concedere o, se del caso, di ritirare il quantitativo supplementare assegnato alle navi di cui trattasi.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

La conservazione a bordo e lo sbarco di pesci provenienti da stock per i quali sono stati stabiliti TAC sono consentiti unicamente:

- (a) se le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o
- (b) se le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca

Dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, le misure concernenti lo sforzo di pesca di cui all'allegato IIA si applicano alla gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nelle seguenti zone:

- (a) lo Skagerrak,
- (b) la parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat;
- (c) la sottozona CIEM IV,
- (d) le acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e
- (e) la divisione CIEM VIIId.

Articolo 9

Limiti di cattura e di sforzo nella pesca in acque profonde

- (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002¹, che stabilisce l'obbligo di detenere un permesso per la pesca di stock di acque profonde, si applica all'ippoglosso nero. La cattura, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di ippoglosso nero sono soggetti alle condizioni stabilite nel suddetto articolo.

¹ Regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351 del 28.12.2002, pag. 6).

- (2) Gli Stati membri garantiscono che, nel 2012, i livelli dello sforzo di pesca esercitato da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2347/2002, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, non superino il 65% dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 nel corso di bordate per le quali dette navi detenevano permessi di pesca per acque profonde o nelle quali erano state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del suddetto regolamento. Il presente paragrafo si applica unicamente alle bordate di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dall'argentina.

Articolo 10

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

- (1) La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:
- (a) gli scambi a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2009;
 - (b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
 - (c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - (d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;
 - (e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (2) Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

Articolo 11

Periodi di divieto della pesca

- (1) Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2012: brosmio, molva azzurra e molva.
- (2) Ai fini del presente articolo, il Porcupine Bank comprende la zona delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27' N	12° 19' O
2	52° 40' N	12° 30' O
3	52° 47' N	12° 39,600' O
4	52° 47' N	12° 56' O

5	52° 13,5' N	13° 53,830' O
6	51° 22' N	14° 24' O
7	51° 22' N	14° 03' O
8	52° 10' N	13° 25' O
9	52° 32' N	13° 07,500' O
10	52° 43' N	12° 55' O
11	52° 43' N	12° 43' O
12	52° 38,800' N	12° 37' O
13	52° 27' N	12° 23' O
14	52° 27' N	12° 19' O

- (3) In deroga al paragrafo 1, le navi che detengono a bordo le specie di cui a tale paragrafo sono autorizzate a transitare nel Porcupine Bank in conformità dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 12
Specie vietate

- (1) Alle navi dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie:
- (a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) nelle acque dell'Unione e fuori dell'Unione; e
 - (b) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque, salvo ove diversamente disposto dall'allegato I, parte B, del regolamento n. [...] del [...];
 - (c) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque dell'Unione;
 - (d) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
 - (e) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
 - (f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.
- (2) Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.

Articolo 13
Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II
AUTORIZZAZIONI DI PESCA NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Articolo 14
Autorizzazioni di pesca

- (1) Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
- (2) Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (scambio di contingenti) nelle zone di pesca definite nell'allegato III sulla base dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III.

CAPO III
POSSIBILITÀ DI PESCA NELLE ACQUE REGOLAMENTATE DA ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA

SEZIONE 1
ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Articolo 15
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

- (1) Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8kg/75 cm e 30kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 1 dell'allegato IV.
- (2) Il numero di navi dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8kg/75 cm e 30kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 2 dell'allegato IV.
- (3) Il numero di navi dell'Unione dedite alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8kg/75 cm e 30kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 3 dell'allegato IV.

- (4) Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.
- (5) Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nel punto 5 dell'allegato IV.
- (6) La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nel punto 6 dell'allegato IV.

Articolo 16

Condizioni complementari relative al contingente di tonno rosso assegnato nell'allegato ID

Oltre al periodo di divieto previsto all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è vietata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 1° gennaio al 15 maggio 2012 e dal 15 giugno al 31 dicembre 2012.

Articolo 17

Pesca ricreativa e sportiva

Nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano un contingente specifico di tonno rosso alla pesca ricreativa e sportiva.

Articolo 18

Squali

- (1) Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*).
- (2) È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.
- (3) È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (ad eccezione dello *Sphyrna tiburo*) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
- (4) È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

SEZIONE 2

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Articolo 19

Divieti e limiti di cattura

- (1) La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.

- (2) Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 20
Pesca sperimentale

- (1) Durante la campagna di pesca 2012/2013 solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di *Dissostichus spp.* nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Se tali Stati membri intendono partecipare alle suddette attività di pesca, lo notificano al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque entro il 24 luglio 2012.
- (2) Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units – SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
- (3) Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 21
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2012/2013

- (1) Durante la campagna di pesca 2012/2013 possono pescare il krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR solo gli Stati membri che sono membri della commissione CCAMLR. Tali Stati membri, se intendono partecipare alla pesca del krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR, notificano al segretariato della CCAMLR e alla Commissione, in conformità dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque entro il 1° giugno 2012:
- (a) l'intenzione di praticare la pesca del krill antartico, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C;
- (b) la configurazione della rete, mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte D.
- (2) La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
- (3) Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano unicamente le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica.
- (4) Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico una nave diversa da quella notificata al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime

ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

- (a) dati esaustivi relativi alla nave/alle navi sostitutive, comprese le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
 - (b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
- (5) Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi di navi per praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) della CCAMLR.

SEZIONE 3 **ZONA IOTC**

Articolo 22

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona IOTC

- (1) Il numero massimo di navi dell'Unione dedite alla cattura del tonno tropicale nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
- (2) Il numero massimo di navi dell'Unione dedite alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
- (3) Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
- (4) Gli Stati membri provvedono affinché, qualora venga proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di un trasferimento le navi che figurano nell'elenco delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (navi INN) di un'ORGP.
- (5) Per tener conto dell'attuazione dei piani di sviluppo presentati alla IOTC, gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i tetti massimi di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani suddetti.

Articolo 23

Squali

- (1) Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.

- (2) Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.

SEZIONE 4 ZONA SPRFMO

Articolo 24

Pesca pelagica – Limitazione della capacità

Gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera dedite alla pesca di stock pelagici nel 2012 al livello totale di 78 610 tsl nella zona suddetta, in modo da garantire lo sfruttamento sostenibile delle risorse di pesca pelagiche nel Pacifico meridionale.

Articolo 25

Pesca pelagica - TAC

- (1) Solo gli Stati membri che hanno esercitato attivamente attività di pesca pelagiche nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009, come indicato nell'articolo 24, possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
- (2) Gli Stati membri notificano mensilmente alla Commissione il nome e le caratteristiche, compresa la stazza lorda, delle loro navi dedite alla pesca di cui al presente articolo.
- (3) Ai fini del controllo delle attività di pesca di cui al presente articolo, entro il quindicesimo giorno del mese seguente gli Stati membri inviano alla Commissione, perché le trasmetta al segretariato provvisorio della SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto.

Articolo 26

Pesca di fondo

Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano il proprio sforzo o le proprie catture

- (a) al livello medio dei parametri di catture o di sforzo su quel periodo; e
- (b) alle sole parti della zona della convenzione SPRFMO in cui è stata praticata la pesca di fondo nel corso di una delle precedenti campagne di pesca.

SEZIONE 5
ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Articolo 27
Pesca con reti da circuizione

- (1) La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
- (a) dal 29 luglio al 28 settembre 2012 o dal 18 novembre 2012 al 18 gennaio 2013 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
- le coste americane del Pacifico,
 - longitudine 150° O,
 - latitudine 40° N,
 - latitudine 40° S; o
- (b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2012 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
- longitudine 96° O,
 - longitudine 110° O,
 - latitudine 5° N,
 - latitudine 3° S.
- (2) Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 2012, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
- (3) Le navi con reti da circuizione dedite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
- (4) Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:
- (a) il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, o
- (b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.
- (5) Sono vietati la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nella zona della convenzione IATTC.

- (6) Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 5 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi, che provvedono inoltre a:
- (1) registrare il numero di rilasci con indicazione delle condizioni (vivi o morti);
 - (2) comunicare le informazioni di cui al paragrafo a) allo Stato membro di cui hanno la nazionalità. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 31 gennaio 2013.

SEZIONE 6

ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Articolo 28

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

È vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde nella zona della convenzione SEAFO:

- razze (*Rajidae*),
- spinarolo (*Squalus acanthias*),
- sagri liscio (*Etmopterus bigelowi*),
- sagri a coda corta (*Etmopterus brachyurus*),
- sagri atlantico (*Etmopterus princeps*),
- sagri nano (*Etmopterus pusillus*),
- gattuccio fantasma (*Apristurus manis*),
- squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*),
- squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*.

SEZIONE 7

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Articolo 29

Limiti di sforzo applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

Gli Stati membri garantiscono che lo sforzo totale di pesca per il tonno obeso (*Thunnus obesus*), il tonno albacora (*Thunnus albacares*), il tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) e il tonno albacora del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC sia limitato allo sforzo previsto dagli accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi tra l'Unione e gli Stati costieri della regione.

Articolo 30

Zona di divieto per la pesca con l'uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD)

- (1) Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che usano dispositivi di concentrazione dei pesci (FAD) tra le ore 00.00 del 1° luglio 2012 e le ore 24.00 del 30 settembre 2012. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun caso essa:
 - (a) utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;
 - (b) peschi su banchi avvalendosi di FAD.
- (2) Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
- (3) Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
 - (a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il pesce,
 - (b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, o
 - (c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 31

Zone vietate alla pesca con reti da circuizione

La pesca del tonno obeso e del tonno albacora praticata da navi con reti da circuizione è vietata nelle seguenti zone d'alto mare:

- (a) le acque internazionali delimitate dai confini delle zone economiche esclusive (ZEE) di Indonesia, Palau, Micronesia e Papua Nuova Guinea;
- (b) le acque internazionali delimitate dai confini delle ZEE di Micronesia, Isole Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Figi, Isole Salomone e Papua Nuova Guinea.

Articolo 32

Limitazioni del numero di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

SEZIONE 8 MARE DI BERING

Articolo 33 Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 34 TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e quelli registrati nelle Isole Færøer sono autorizzati ad effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente titolo e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Articolo 35 Autorizzazioni di pesca

- (1) Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.
- (2) È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali sono stati fissati TAC, tranne nel caso in cui le catture siano state effettuate da navi di paesi terzi che dispongono di un contingente non ancora esaurito.

Articolo 36 Specie vietate

- (1) Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
 - (a) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque dell'Unione;
 - (b) squadro (*Squatina squatina*) in tutte le acque dell'Unione;
 - (c) razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;

- (d) razza ondulata (*Raja undulata*) e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
 - (e) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque dell'Unione e
 - (f) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII.
- (2) Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Se il parere del comitato deve essere ottenuto tramite procedura scritta, la procedura deve essere conclusa senza risultati qualora, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente lo decida o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.

Articolo 38

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Le possibilità di pesca e i divieti per la zona della convenzione CCAMLR di cui agli articoli 19, 20 e 21 e agli allegati IE e V si applicano a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione di tali possibilità di pesca o di tali divieti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

*Per il Consiglio
Il presidente*

ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I: TAC applicabili alle navi dell'Unione in zone dove sono imposti TAC per specie e per zona (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria)
 - ALLEGATO IA: Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, COPACE (acque dell'Unione)
 - ALLEGATO IB: Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1
 - ALLEGATO IC: Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO
 - ALLEGATO ID: Specie altamente migratorie – Tutte le zone
 - ALLEGATO IE: Antartico - Zona della convenzione CCAMLR
 - ALLEGATO IF: Oceano atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO
 - ALLEGATO IG: Tonno rosso del sud – Tutte le zone
 - ALLEGATO IH: Zona della convenzione WCPFC
 - ALLEGATO IJ: Zona della convenzione SPRFMO
- ALLEGATO IIA: Sforzo di pesca per le navi nell'ambito della gestione di taluni stock di merluzzo bianco, passera di mare e sogliola nello Skagerrak, nella parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, nella sottozona CIEM IV, nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e nella divisione CIEM VIIId
- ALLEGATO IIB: Possibilità di pesca per le navi che praticano la pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV
- ALLEGATO III: Numero massimo di autorizzazioni alla pesca per le navi dell'Unione che operano nelle acque di paesi terzi
- ALLEGATO IV: Zona della convenzione ICCAT
- ALLEGATO V: Zona della convenzione CCAMLR
- ALLEGATO VI: Zona IOTC
- ALLEGATO VII: Zona della convenzione WCPFC
- ALLEGATO VIII: Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi che operano nelle acque dell'Unione

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI ALLE NAVI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH e IJ figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Ammodytes spp.</i>	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx spp.</i>	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosmio
<i>Caproidae</i>	BOR	Pesci tamburo
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagri
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon maritae</i>	CGE	Granchio rosso di fondale
<i>Champsocephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes spp.</i>	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Deania calcea</i>	DCA	Squalo becco d'uccello
<i>Dipturus batis</i>	RJB	Razza bavosa
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Austromerluzzo
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagri atlantico
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagri nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglosso atlantico
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Lepidorhombus spp.</i>	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Leucoraja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza fiorita
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Limanda limanda</i>	DAB	Limanda
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rana pescatrice
<i>Macrourus spp.</i>	GRV	Granatieri
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Calamaro
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberello boreale
<i>Paralomis spp.</i>	PAI	Granchi
<i>Penaeus spp.</i>	PEN	Mazzancolle
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pesce piatto
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
<i>Rajiformes</i>	SRX	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Rostroraja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes spp.</i>	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea spp.</i>	SOX	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo/gattuccio
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	Suri/sugarelli
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

La seguente tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini è riportata esclusivamente a fini esplicativi:

Berici	ALF	<i>Beryx spp.</i>
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Rana pescatrice	ANF	<i>Lophiidae</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Austromerluzzo	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Ippoglosso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>

Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Pesci tamburo	BOR	<i>Caproidae</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>
Granchi	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Razza fiorita	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Limanda	DAB	<i>Limanda limanda</i>
Granchio rosso di fondale	CGE	<i>Chaceon maritae</i>
Pesce piatto	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Sagri atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Granatieri	GRV	<i>Macrourus</i> spp.

Nototenia	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Suri/sugarelli	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Sagri	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Gamberello boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>

Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes spp.</i>
Granatiere	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes spp.</i>
Razza rotonda	RJI	<i>Leucoraja circularis</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Leucoraja fullonica</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Razze	SRX	<i>Rajiformes</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Sagri nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes spp.</i>
Sogliole	SOX	<i>Solea spp.</i>
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Spinarolo/gattuccio	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Calamaro	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>

Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Brosmio	USK	<i>Brosme brosme</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Razza bianca	RJA	<i>Rostroraja alba</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, COPACE (ACQUE DELL'UNIONE)

Specie:	Cicerelli <i>Ammodytes spp.</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Cicerello e catture accessorie connesse <i>Ammodytes spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV ⁽¹⁾ (SAN/2A3A4.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i> (2)		
Norvegia	<i>pm</i>		

TAC *pm*

(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Almeno il 98% degli sbarchi imputati al TAC deve consistere in cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2% del TAC.

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:

Zona: acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello⁽¹⁾

	1	2	3	4	5	6	7
	(SAN/*234_1)	(SAN/*234_2)	(SAN/*234_3)	(SAN/*234_4)	(SAN/*234_5)	(SAN/*234_6)	(SAN/*234_7)
Danimarca							
Regno Unito							
Germania							
Svezia							
Unione							
Norvegia							

Total							
-------	--	--	--	--	--	--	--

(1) Da fissare.

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV (USK/1214EI)
Germania	<i>pm</i> (1)	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i> (1)		
Regno Unito	<i>pm</i> (1)		
Altri	<i>pm</i> (1)		
Unione	<i>pm</i> (1)		
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona IV (USK/04-C.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Altri	<i>pm</i> (1)		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EI.)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Altri	<i>pm</i> (1)		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> (2)(3)(4)		
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
(2)	Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.		
(3)	Condizioni speciali: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura di 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare pm t.		
(4)	Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia sono di pm t per la molva e pm t per il brosmio, sono interscambiabili fino a pm t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.		

Specie:	Brosmio <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
---------	---------------------------------	-------	---

Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i>	847/96.
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
Unione	<i>pm</i>	
TAC	Non pertinente	

Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IIIa (HER/03A.)
Danimarca	<i>pm</i> (2)	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i> (2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	<i>pm</i> (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i> (2)		
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.		
(2)	Condizioni speciali: fino al 50% di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (*04-C.).		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> (2)		
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm. Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le zone IVa e IVb.		
(2)	Di cui fino a <i>pm</i> t possono essere prelevate nelle acque dell'Unione delle zone IVa e IVb. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.		
Condizioni speciali:	nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:		
	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-)		
Unione	<i>pm</i>		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Svezia	<i>pm</i> (1)	TAC analitico.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Catture accessorie nella zona IIIa (HER/03A-BC)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.			

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Catture accessorie nelle zone IV e VIId e nelle acque dell'Unione della zona IIa (HER/2A47DX)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.			

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IVc, VIId ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgio	<i>pm</i> ⁽³⁾	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i> ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i> ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i> ⁽³⁾		
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽³⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽³⁾		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.			
(2) Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.			
(3) Condizioni speciali: fino al 50% di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (HER/*04B.).			

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		

TAC

pm

(1) Si tratta della popolazione di aringhe della zona VIa a nord di 56° 00' N e nella parte della zona VIa situata ad est di 07° 00' O e a nord di 55° 00' N, escluso lo stock di Clyde.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	<i>pm</i> (1)	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i> (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i> (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i> (1)		
Svezia	<i>pm</i> (1)		
Unione	<i>pm</i>		

TAC

pm

(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	<i>pm</i> (1)	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i> (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i> (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i> (1)		
Paesi Bassi	<i>pm</i> (1)		
Svezia	<i>pm</i> (1)		
Regno Unito	<i>pm</i> (1)		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> (2)		

TAC

pm

- (1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
- (2) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi
della zona IV
(COD/*04N-)

Unione

pm

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	<i>pm</i> (1)	TAC analitico.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

TAC

Non pertinente

(1) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIId (COD/07D.)
Belgio	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1) In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite complessivo del 12% in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.			

Specie:	Limanda e passera pianuzza <i>Limanda limanda</i> e <i>Platichthys flesus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (D/F/2AC4-C)
Belgio	<i>pm</i>	TAC precauzionale.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (ANF/2AC4-C)
Belgio	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Unione	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Condizioni speciali: di cui fino al 5% può essere pescato nella zona VI, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).			

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (HAD/3A/BCD)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	IV; acque dell'Unione della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della
zona IV
(HAD/*04N-)

Unione *pm*

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV (HAD/6B1214)
Belgio	7	TAC analitico.	
Germania	9		
Francia	364		
Irlanda	260		
Regno Unito	2 660		

Unione	3 300
TAC	3 300

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IIIa (WHG/03A.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC precauzionale.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IV; acque dell'Unione della zona IIa (WHG/2AC4.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> (1)		

TAC *pm*

(1) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della
zona IV
(WHG/*04N-)

Unione	<i>pm</i>
--------	-----------

Specie:	Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/04-N.)
Svezia	<i>pm</i> (1)	TAC precauzionale.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone II e IV (WHB/24-N.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
---------	---	-------	--

Danimarca	<i>pm</i>	(1)
Germania	<i>pm</i>	(1)
Spagna	<i>pm</i>	(1)(2)
Francia	<i>pm</i>	(1)
Irlanda	<i>pm</i>	(1)
Paesi Bassi	<i>pm</i>	(1)
Portogallo	<i>pm</i>	(1)(2)
Svezia	<i>pm</i>	(1)
Regno Unito	<i>pm</i>	(1)
Unione	<i>pm</i>	(1)

TAC analitico.

TAC *pm*

Condizioni speciali: di cui fino a pm % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (WHB/8C3411)
---------	---	-------	--

Spagna	<i>pm</i>	
Portogallo	<i>pm</i>	
Unione	<i>pm</i>	(1)

TAC analitico.

TAC *pm*

(1) **Condizioni speciali:** di cui fino al 68% può essere pescato nella ZEE norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM2).

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)
---------	---	-------	---

Norvegia	<i>pm</i>	(1)(2)
----------	-----------	--------

TAC analitico.

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC *pm*

(1) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

(2) **Condizioni speciali:** le catture nella zona IV non devono superare pm t, vale a dire il pm % del livello di accesso della Norvegia.

Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (L/W/2AC4-C)
---------	--	-------	--

Belgio	<i>pm</i>	
Danimarca	<i>pm</i>	
Germania	<i>pm</i>	
Francia	<i>pm</i>	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	

TAC precauzionale.

Svezia	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>
TAC	<i>pm</i>

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (BLI/5B67-) ⁽³⁾
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Estonia	<i>pm</i>	Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Lituania	<i>pm</i>		
Polonia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Altri	<i>pm</i> (1)		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> (2)		

TAC *pm*

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.

(3) Si applicano condizioni speciali in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio¹ e dell'allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009².

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (LIN/1/2.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Altri	<i>pm</i> (1)		
Unione	<i>pm</i>		

TAC *pm*

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona IV (LIN/04-C.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		

¹ Regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6).

² Regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1).

TAC	<i>pm</i>		
Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V (LIN/05.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC precauzionale.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico. Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i> (1) (2)		
TAC	<i>pm</i>		

(1) **Condizioni speciali:** di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura di 25% per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non può superare *pm t*.

(2) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di *pm t* per la molva e *pm t* per il brosmio, sono interscambiabili fino a *pm t* e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (NEP/3A/BCD)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		

TAC	<i>pm</i>		
Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	<i>pm</i>		TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		
Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	IIIa (PRA/03A.)
Danimarca	<i>pm</i>		TAC analitico.
Svezia	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	<i>pm</i>		
Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
Danimarca	<i>pm</i>		TAC analitico.
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	<i>pm</i>		TAC analitico.
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	<i>pm</i>		TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)

Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Svezia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	<i>pm</i>	
TAC	<i>pm</i>	

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
---------	---	-------	---

Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
Unione	<i>pm</i>	
Norvegia	<i>pm</i>	
TAC	<i>pm</i>	

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque norvegesi della
zona IV
(PLE/*04N-)

Unione	<i>pm</i>	
--------	-----------	--

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (POK/2A34.)
---------	--	-------	--

Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Svezia	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
Unione	<i>pm</i>	
Norvegia	<i>pm</i> (1)	

TAC *pm*

(1) Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota norvegese del TAC.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (POK/56-14)
---------	--	-------	---

Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.
Francia	<i>pm</i>	
Irlanda	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
Unione	<i>pm</i>	
TAC	<i>pm</i>	

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		
(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.			

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Psetta maxima</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (T/B/2AC4-C)
Belgio	<i>pm</i>	TAC precauzionale.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2A-C46)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>		
Estonia	<i>pm</i>		
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Irlanda	<i>pm</i>		
Lituania	<i>pm</i>		
Polonia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
(1) Di cui <i>pm t</i> assegnate alla Norvegia, da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari.			

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId (MAC/2A34.)
Belgio	<i>pm</i> ⁽³⁾	TAC analitico.	
Danimarca	<i>pm</i> ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	<i>pm</i> ⁽³⁾		
Francia	<i>pm</i> ⁽³⁾		
Paesi Bassi	<i>pm</i> ⁽³⁾		
Svezia	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽³⁾		
Unione	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽³⁾		

Norvegia *pm* (4)

TAC Non pertinente

- (1) **Condizioni speciali:** Comprese pm t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).
 (2) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
 (3) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa.
 (4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a pm t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per pm t che possono essere pescate nella zona IIIa.

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIa (MAC/ *03A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4 BC)	IVb (MAC/*04B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 31 marzo 2012 e nel dicembre 2012 (MAC/*2A6.)
Danimarca	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Paesi Bassi	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Svezia	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Norvegia	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
---------	------------------------------------	-------	--

Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.
Spagna	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Estonia	<i>pm</i>	
Francia	<i>pm</i>	
Irlanda	<i>pm</i>	
Lettonia	<i>pm</i>	
Lituania	<i>pm</i>	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Polonia	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
Unione	<i>pm</i>	
Norvegia	<i>pm</i>	(1) (2)

TAC Non pertinente

- (1) Può essere pescato nelle zone IIa, VIa (a nord di 56° 30' N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh.
 (2) 33 804 t aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56°30'N e imputate al limite di cattura.

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa (MAC/*04A-EN) Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2012 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2012	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-)
---	---

Germania	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Irlanda	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Paesi Bassi	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>	<i>pm</i>

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (MAC/8C3411)
---------	------------------------------------	-------	--

Spagna	<i>pm</i>	(1)	TAC analitico.
Francia	<i>pm</i>	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Portogallo	<i>pm</i>	(1)	
Unione	<i>pm</i>		

TAC Non pertinente

(1) **Condizioni speciali:** i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIa, VIIIb e VIIIc (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIa, VIIIb e VIIIc, non possono superare il 25% dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizioni speciali:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

	VIIIb (MAC/*08B.)		
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4A-N.)
---------	------------------------------------	-------	--

Danimarca	<i>pm</i>	(1)	TAC analitico.
Unione	<i>pm</i>	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non pertinente

(1) Le catture effettuate nelle zone IVa (MAC/*04.) e IIa (MAC/*02A-N.) devono essere comunicate separatamente.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone II e IV (SOL/24-C.)
---------	--------------------------------	-------	--

Belgio	<i>pm</i>		TAC analitico.
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i>	(1)	

TAC *pm*

(1) Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV.

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	IIIa (SPR/03A.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC precauzionale.	
Germania	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i> (1)		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino devono essere imputate al rimanente 5% del TAC.			

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	<i>pm</i>	TAC precauzionale	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i> (1)		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i> (4)		
Norvegia	<i>pm</i> (2)		
TAC	<i>pm</i> (3)		
(1) Compresi i cicerelli.			
(2) Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV.			
(3) TAC preliminare. Il TAC definitivo verrà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2012.			
(4) Almeno il 98% degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda e merlano devono essere imputate al rimanente 2% del TAC.			

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zon a:	Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (JAX/4BC7D)
Belgio	<i>pm</i>	TAC precauzionale.	
Danimarca	<i>pm</i>		
Germania	<i>pm</i> (1)		
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i> (1)		
Irlanda	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i> (1)		
Portogallo	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i> (1)		
Unione	<i>pm</i> (3)		
Norvegia	<i>pm</i> (2)		
TAC	<i>pm</i>		
(1) Condizioni speciali: fino a un massimo del 5% di questo contingente, pescato nella divisione VIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIId, VIIIb, VIIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*2A-14).			
(2) Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV.			
(3) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da suri. Le catture accessorie di pesce			

tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5% del TAC.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2-14)
Danimarca	<i>pm</i> (1)	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i> (1) (2)		
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i> (1) (2)		
Irlanda	<i>pm</i> (1)		
Paesi Bassi	<i>pm</i> (1) (2)		
Portogallo	<i>pm</i>		
Svezia	<i>pm</i> (1)		
Regno Unito	<i>pm</i> (1) (2)		
Unione	<i>pm</i> (3)		
TAC	<i>pm</i>		
<p>(1) Condizioni speciali: fino al 5% di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle divisioni IIa o IVa prima del 30 giugno, può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIIIc. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*4BC7D).</p> <p>(2) Condizioni speciali: fino al 5% di questo contingente può essere pescato nella divisione VIIIc. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07D.).</p> <p>(3) Almeno il 95% degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da suri. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5% del TAC.</p>			

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona:	IIIa; acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>		
Norvegia	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Busbana norvegese <i>Trisopterus esmarki</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (NOP/04-N.)
Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (I/F/04-N.)
Svezia	<i>pm</i> (1) (2)	TAC precauzionale.	
Unione	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

- (1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
- (2) **Condizioni speciali:** di cui non oltre pm t di suro/sugarello.

Specie:	Contingente combinato	Zona:	Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII (R/G/5B67-C)
Unione	Non pertinente	(1)	TAC precauzionale.
Norvegia	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente		
(1)	Da pescare esclusivamente con palangari; inclusi il granatiere, il pesce sorcio, la mora-mora e la mustella.		

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio	<i>pm</i>	(1)	TAC precauzionale.
Danimarca	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>		
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Svezia	Non pertinente		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		(2)
TAC	Non pertinente		
(1)	Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.		
(2)	Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.		

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente	(1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Norvegia	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente		
(1)	Limitatamente alle zone IIa e IV.		
(2)	Inclusa pesca non specificata; eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.		

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE GROENLANDESI DELLE ZONE NAFO 0 E 1

Specie:	Grancevole artiche <i>Chionoecetes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (PCR/N01GRN)
Irlanda	<i>pm</i>		
Spagna	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2.)
Belgio	19 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Danimarca	18 580 ⁽¹⁾		
Germania	3 254 ⁽¹⁾		
Spagna	61 ⁽¹⁾		
Francia	802 ⁽¹⁾		
Irlanda	4 810 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	6 649 ⁽¹⁾		
Polonia	940 ⁽¹⁾		
Portogallo	61 ⁽¹⁾		
Finlandia	288 ⁽¹⁾		
Svezia	6 885 ⁽¹⁾		
Regno Unito	11 879 ⁽¹⁾		
Unione	54 228 ⁽¹⁾		
Norvegia	508 130 ⁽²⁾		

TAC 833 000

- (1) La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC, acque dell'Unione, acque delle Færøer, acque norvegesi, zona di pesca intorno a Jan Mayen e zona di protezione della pesca attorno allo Svalbard.
- (2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno dedotte dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

Condizioni speciali:

Nei limiti della suindicata quota del TAC spettante all'Unione, nelle zone specificate non possono essere prelevate più di 48 805 t:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di
pesca intorno a Jan Mayen
(HER/*2AJMN)

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Grecia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1; acque groenlandesi delle zone V e XIV (COD/N01514)
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

TAC Non pertinente

- (1) Può essere pescato a est o ovest. Nella Groenlandia orientale la pesca è consentita solo dal 1° luglio al 31 dicembre 2012.
- (2) Non oltre il 70% del contingente deve essere prelevato in una delle zone sotto indicate. Inoltre in ciascuna zona dovrebbe essere condotto uno sforzo minimo di 20 cale della durata di almeno 45 minuti.

Zona

1. Groenlandia orientale
2. Groenlandia orientale
3. Groenlandia occidentale

Confine

- A nord di 64° N e ad est di 44° O
A sud di 64° N e ad est di 44° O
Ad ovest di 44° O

- (3) La pesca può essere effettuata con 3 navi al massimo.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	I e IIb (COD/1/2B.)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Spagna	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Altri Stati membri	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Unione	<i>pm</i> ⁽²⁾		
TAC	<i>pm</i>		

- (1) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.
 (2) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (C/H/05B-F.)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (HAL/514GRN)
Portogallo	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Unione	<i>pm</i> ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		
(1)	Dovranno essere pescate da non oltre sei pescherecci dell'Unione con palangari demersali adibiti alla cattura di ippoglosso atlantico. Le catture di specie associate vanno imputate al contingente in questione.		
(2)	Di cui <i>pm t</i> , da pescarsi esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.		

Specie:	Ippoglosso atlantico <i>Hippoglossus hippoglossus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (HAL/N01GRN)
Unione	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		
(1)	Di cui <i>pm t</i> , da pescare esclusivamente con palangari, sono assegnate alla Norvegia.		

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	I Ib (CAP/02B.)
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
UE	56 364 ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		

- (1) Di cui 7 965 tonnellate assegnate alla Norvegia.
 (2) Da pescare entro il 30 aprile 2012.

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
---------	-------------------------------------	-------	---

Tutti gli Stati membri	<i>pm</i>	
Non attribuito	<i>pm</i>	
Unione	<i>pm</i>	(1) (2)

TAC Non pertinente

- (1) Di cui pm t assegnate all'Islanda.
 (2) Da pescare entro il 30 aprile 2012.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
---------	---	-------	---

Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	<i>pm</i>	

TAC Non pertinente

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
---------	---	-------	--

Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	<i>pm</i>	
Regno Unito	<i>pm</i>	
Unione	<i>pm</i>	

TAC *pm* (1)

- (1) TAC concordato dall'Unione, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall'Islanda.

Specie:	Molva e molva azzurra <i>Molva molva</i> e <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (B/L/05B-F.)
---------	--	-------	--

Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione *pm*

TAC Non pertinente

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
---------	--	-------	---

Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione *pm* (1)

TAC Non pertinente

(1) Di cui pm t assegnate alla Norvegia.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (PRA/N01GRN)
---------	--	-------	--

Danimarca	<i>pm</i>	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione *pm*

TAC Non pertinente

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (POK/1N2AB.)
---------	--	-------	---

Germania	<i>pm</i>	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito *pm*

Unione *pm*

TAC Non pertinente

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (POK/1/2INT)
---------	--	-------	--

Unione *pm*

TAC Non pertinente

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (POK/05B-F.)
Belgio	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	<i>pm</i>		
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (GHL/1N2AB.)
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Esclusivamente come catture accessorie.		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (GHL/1/2INT)
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (GHL/N01GRN)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Unione	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Di cui pm t, da pescarsi esclusivamente nella zona NAFO 1, sono assegnate alla Norvegia.		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	<i>pm</i>	TAC analitico.	
Regno Unito	<i>pm</i>	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i> ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

TAC Non pertinente
 (1) Di cui pm t assegnate alla Norvegia.

Specie:	Scorfani (acque pelagiche superficiali) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214S)
Estonia	pm (1)	TAC analitico.	
Germania	pm (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	pm (1)		
Francia	pm (1)		
Irlanda	pm (1)		
Lettonia	pm (1)		
Paesi Bassi	pm (1)		
Polonia	pm (1)		
Portogallo	pm (1)		
Regno Unito	pm (1)		
Unione	pm (1)		

TAC pm (1)
 (1) Non può essere pescato dal 1° gennaio al 9 maggio 2012.

Specie:	Scorfani (acque pelagiche profonde) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214D)
Estonia	<i>pm</i> (1)(2)	TAC analitico.	
Germania	<i>pm</i> (1)(2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	<i>pm</i> (1)(2)		
Francia	<i>pm</i> (1)(2)		
Irlanda	<i>pm</i> (1)(2)		
Lettonia	<i>pm</i> (1)(2)		
Paesi Bassi	<i>pm</i> (1)(2)		
Polonia	<i>pm</i> (1)(2)		
Portogallo	<i>pm</i> (1)(2)		
Regno Unito	<i>pm</i> (1)(2)		
Unione	<i>pm</i> (1)(2)		

TAC *pm* (1)(2)
 (1) Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64° 45'	28° 30'
2	62° 50'	25° 45'

3	61° 55'	26° 45'
4	61° 00'	26° 30'
5	59° 00'	30° 00'
6	59° 00'	34° 00'
7	61° 30'	34° 00'
8	62° 50'	36° 00'
9	64° 45'	28° 30'

(2) Non può essere pescato dal 1° gennaio al 9 maggio 2012.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania	<i>pm</i> ⁽¹⁾		TAC analitico.
Spagna	<i>pm</i> ⁽¹⁾		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i> ⁽¹⁾		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Portogallo	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Regno Unito	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Unione	<i>pm</i> ⁽¹⁾		

TAC Non pertinente

(1) Esclusivamente come catture accessorie.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
Unione	⁽¹⁾⁽²⁾ Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

pm

(1) La pesca di tali specie sarà effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 30 novembre 2012 e verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. La Commissione comunica agli Stati membri la data in cui il segretariato della NEAFC ha notificato alle parti contraenti NEAFC che il TAC è stato utilizzato completamente. A decorrere da tale data gli Stati membri vietano la pesca diretta allo scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(2) I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture conservate a bordo.

Specie:	Scorfani (acque pelagiche) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/514GRN)
Germania	<i>pm</i> (1) (2)		TAC analitico.
Francia	<i>pm</i> (1) (2)		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	<i>pm</i> (1) (2)		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	<i>pm</i> (1) (2)		
TAC	Non pertinente		

(1) Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest.

(2) **Condizioni speciali:** il contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214). Quando la pesca è praticata nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato unicamente dal 10 maggio 2012 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate (RED/*5-14).

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64° 45'	28° 30'
2	62° 50'	25° 45'
3	61° 55'	26° 45'
4	61° 00'	26° 30'
5	59° 00'	30° 00'
6	59° 00'	34° 00'
7	61° 30'	34° 00'
8	62° 50'	36° 00'
9	64° 45'	28° 30'

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque islandesi della zona Va (RED/05A-IS)
Belgio	<i>pm</i>	(1)(2)(3)	TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	<i>pm</i>	(1)(2)(3)	
Unione	<i>pm</i>	(1)(2)(3)	

TAC Non pertinente

- (1) Comprese le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).
- (2) Da pescare tra luglio e dicembre 2012.
- (3) Contingente provvisorio, in attesa della conclusione delle consultazioni con l'Islanda in materia di pesca per il 2012.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (RED/05B-F.)
Belgio	<i>pm</i>		TAC analitico.
Germania	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	<i>pm</i>		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		

TAC Non pertinente

Specie:	Catture accessorie	Zona:	Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (XBC/N01GRN)
Unione	<i>pm</i>	(1)(2)	

TAC Non pertinente

- (1) Per cattura accessoria si intende qualsiasi cattura di specie diverse dalle specie bersaglio indicate nell'autorizzazione di pesca della nave. Può essere pescato a est o ovest.

(2) Di cui pm t di granatiere, da pescarsi esclusivamente nelle zone V, XIV e NAFO 1, sono assegnate alla Norvegia.

Specie:	Altre specie (1)	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (OTH/1N2AB.)
Germania	<i>pm</i> (1)	TAC analitico.	
Francia	<i>pm</i> (1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	<i>pm</i> (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	<i>pm</i> (1)		

TAC Non pertinente

(1) Esclusivamente come catture accessorie.

Specie:	Altre specie (1)	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (OTH/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico.	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		

TAC Non pertinente

(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:	Pesce piatto	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (FLX/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico.	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		

TAC Non pertinente

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
---------	--	-------	----------------------------

Unione **0** ⁽¹⁾
TAC **0** ⁽¹⁾

(1) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007¹.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
---------	--	-------	-------------------------

Unione **0** ⁽¹⁾
TAC **0** ⁽¹⁾

(1) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1000 kg o del 4%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
---------	--	-------	-----------------------

Estonia **103**
Germania **417**
Lettonia **103**
Lituania **103**
Polonia **352**
Spagna **1 343**
Francia **186**
Portogallo **1 806**
Regno Unito **879**
Unione **5 292**

TAC **9 280**

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (WIT/N2J3KL)
---------	---	-------	----------------------------

Unione **0** ⁽¹⁾
TAC **0** ⁽¹⁾

(1) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
---------	---	-------	-------------------------

¹ Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).

Unione	0	(1)
TAC	0	(1)
(1) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.		

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	0	(1)	
TAC	0	(1)	
(1) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	0	(1)	
TAC	0	(1)	
(1) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			

Specie:	Totano <i>Illex illecebrosus</i>	Zona:	Sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128	(1)	TAC analitico.
Lettonia	128	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lituania	128	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Polonia	227	(1)	
Unione	Non pertinente	(1)(2)	
TAC	34 000		
(1) Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2012.			
(2) Quota spettante all'Unione non specificata; un quantitativo di 29 458 t è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.			

Specie:	Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	0	(1)(2)	
TAC	17 000		
(1) Nonostante l'Unione benefici di un contingente condiviso di 85 tonnellate, è stato deciso di fissare a 0 il quantitativo in questione. Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.			
(2) Le catture effettuate dalle navi nell'ambito di questo contingente devono essere comunicate allo Stato membro di bandiera e trasmesse al segretario esecutivo della NAFO per il tramite della Commissione a intervalli di 24 ore.			

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione	0	(1)	
TAC	0	(1)	
(1) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere			

oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3L(1) (PRA/N3L.)
Estonia	134	TAC analitico.	
Lettonia	134	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	134	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	134		
Spagna	105,5		
Portogallo	28,5		
Unione	670		

TAC 12 000

(1) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
---------	--	-------	---------------------------------------

TAC Non pertinente⁽²⁾⁽³⁾

(1) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2012 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55' 0	45° 00' 0
2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

(2) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per le navi che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009¹.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
--------------	------------------------	-----------------------------------

¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Danimarca	0	0
Estonia	0	0
Spagna	0	0
Lettonia	0	0
Lituania	0	0
Polonia	0	0
Portogallo	0	0

Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca trascorsi nella divisione 3M e nelle zone definite alla nota (1) nonché le catture effettuate in tali zone.

- (3) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	328	TAC analitico.	
Germania	335	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	46	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	23		
Spagna	4 486		
Portogallo	1 875		
Unione	7 093		
TAC	12 098		

Specie:	Razza <i>Rajidae</i>	Zona:	NAFO 3LNO (SRX/N3LNO.)
Spagna	4 132	TAC analitico.	
Portogallo	802	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Estonia	343	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	75		
Unione	5 352		
TAC	8 500		

Specie:	Scorfolani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	297		
Germania	203		
Lettonia	297		
Lituania	297		
Unione	1 094		
TAC	6 000		

Specie:	Scorfolani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 021 ⁽¹⁾	TAC analitico.	
Germania	334 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	151 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	1 021 ⁽¹⁾		
Lituania	1 021 ⁽¹⁾		
Portogallo	1 530 ⁽¹⁾		
Unione	5 078,5 ⁽¹⁾		

TAC **6 500** ⁽¹⁾

(1) Questo contingente deve rispettare il TAC di 6 500 t stabilito per tale stock da tutte le parti contraenti della NAFO. Una volta esaurito il TAC, la pesca diretta di questo stock deve cessare, indipendentemente dal livello delle catture.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771	TAC analitico.	
Portogallo	5 229	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	7 000	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	20 000		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Sottozona 2 e divisioni IF e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia	0 ⁽¹⁾		
Lituania	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		

(1) Non è consentita la pesca diretta di questa specie nell'ambito di questo contingente. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie entro i limiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1386/2007¹.

Specie:	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	1 273	TAC analitico.	
Portogallo	1 668	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	2 941	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	5 000		

¹ Regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 318 del 5.12.2007, pag. 1).

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE — TUTTE LE ZONE

I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona: Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo (BFT/AE045W)
Cipro	<i>pm</i> ⁽⁴⁾	
Grecia	<i>pm</i>	
Spagna	<i>pm</i> ⁽²⁾⁽⁴⁾	
Francia	<i>pm</i> ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Italia	<i>pm</i> ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	
Malta	<i>pm</i> ⁽⁴⁾	
Portogallo	<i>pm</i>	
Altri Stati membri	<i>pm</i> ⁽¹⁾	
Unione	<i>pm</i> ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	

TAC *pm*

- (1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.
(2) **Condizioni speciali:** nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>

- (3) **Condizioni speciali:** nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	<i>pm</i> (*)
Unione	<i>pm</i>

- (*) Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione, su richiesta della Francia, fino ad un quantitativo massimo di *pm* t, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.

- (4) **Condizioni speciali:** nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Italia	<i>pm</i>
Cipro	<i>pm</i>
Malta	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>

- (5) **Condizioni speciali:** nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Altri Stati membri	<i>pm</i>	(1)	
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		
(1)	Eccetto Spagna e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.		

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Alalunga del nord <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	<i>pm</i>	(2)	
Spagna	<i>pm</i>	(2)	
Francia	<i>pm</i>	(2)	
Regno Unito	<i>pm</i>	(2)	
Portogallo	<i>pm</i>	(2)	
Unione	<i>pm</i>	(1)	
TAC	<i>pm</i>		

- (1) Il numero di navi dell'Unione che pescano l'alalunga come specie bersaglio è fissato a *pm* unità, conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007¹.
- (2) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga come specie bersaglio è la seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	<i>pm</i>
Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Regno Unito	<i>pm</i>
Portogallo	<i>pm</i>

Specie:	Alalunga australe	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N
---------	-------------------	-------	---------------------------------

¹ Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

<i>Thunnus alalunga</i>		(ALB/AS05N)	
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	<i>pm</i>		
Francia	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	<i>pm</i>		
Portogallo	<i>pm</i>		
Unione	<i>pm</i>		
TAC	Non pertinente		

ANNEX IE

ANTARTICO ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (ANI/F483.)
---------	---	-------	-----------------------------------

TAC *pm*

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico ⁽¹⁾ (ANI/F5852.)
---------	---	-------	---

TAC *pm*

(1) Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è definita come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

- parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15' E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25' S;
- procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E;
- da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40' S e del meridiano di longitudine 76° E;
- procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;
- prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30' E; e
- procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus mawsoni</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (TOP/F483.)
---------	---	-------	-----------------------------------

TAC *pm*⁽¹⁾

Condizioni speciali:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a
43° 30' O – da 52° 30' S a 56° S

pm

Zona di gestione B: da 43° 30' O a
40° O – da 52° 30' S a 56° S

pm

Zona di gestione C: da 48° O a
33° 30' O – da 52° 30' S a 56° S

pm

(1) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2012 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus mawsoni</i>	Zona:	FAO 48.4 Antartico settentrionale (TOP/F484N.)
---------	---	-------	---

TAC *pm*⁽¹⁾

(1) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O.

Specie:	Austrorluzzo <i>Dissostichus</i> spp. ⁽¹⁾ <i>pm</i>	Zona:	FAO 48.4 Antartico meridionale (TOP/F484S.)
TAC	(1) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57° 20' S e 60° 00' S e dalle longitudini 24° 30' O e 29° 00' O.		
Specie:	Austrorluzzo <i>Dissostichus mawsoni</i> ⁽¹⁾ <i>pm</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)
TAC	(1) TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20' E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.		
Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona:	FAO 48 (KRI/F48.)
TAC	<i>pm</i>		
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:			
	Divisione 48.1 (KRI/*F481.)	<i>pm</i>	
	Divisione 48.2 (KRI/*F482.)	<i>pm</i>	
	Divisione 48.3 (KRI/*F483.)	<i>pm</i>	
	Divisione 48.4 (KRI/*F484.)	<i>pm</i>	
Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona:	FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)
TAC			
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:			
	Divisione 58.4.1 ad ovest di 115° E (KRI/*F-41W)	<i>pm</i>	
	Divisione 58.4.1 ad est di 115° E (KRI/*F-41E)	<i>pm</i>	
Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona:	FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)
TAC	<i>pm</i>		
Condizioni speciali: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:			
	Divisione 58.4.2 ad ovest di 55° E (KRI/*F-42W)	<i>pm</i>	
	Divisione 58.4.2 ad est di 55° E (KRI/*F-42E)	<i>pm</i>	
Specie:	Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i> ⁽¹⁾ <i>pm</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)
TAC	Esclusivamente come catture accessorie.		
Specie:	Granchi <i>Paralomis</i> spp.	Zona:	FAO 48.3 Antartico (PAI/F483.)
TAC	<i>pm</i>		

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (GRV/F5852.)
TAC	<i>pm</i> ⁽¹⁾		
Esclusivamente come catture accessorie.			
Specie:	Altre specie	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
TAC	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾		
Esclusivamente come catture accessorie.			
Specie:	Razze <i>Rajidae</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
TAC	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾		
(1)	Esclusivamente come catture accessorie.		
Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Channichthys rhinoceratus</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (LIC/F5852.)
TAC	<i>pm</i> ⁽¹⁾⁽²⁾		
(1)	Esclusivamente come catture accessorie.		

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici <i>Beryx spp.</i>	Zona: SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	200	TAC analitico.

Specie:	Granchio rosso di fondale <i>Chaceon maritae</i>	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (CGE/F47NAM)
TAC	200	TAC analitico.

- (1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
 - a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
 - a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
 - a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Granchio rosso di fondale <i>Chaceon maritae</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (CGE/F47X)
TAC	200	TAC analitico.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: SEAFO (TOP/SEAFO)
TAC	230	TAC analitico.

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC	0	TAC analitico.

- (1) Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
 - a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
 - a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
 - a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	50	TAC analitico.

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD – TUTTE LE ZONE

Specie:	Tonno rosso del sud <i>Thunnus maccoyii</i>	Zona: Tutte le zone (SBF/F41-81)
Unione	10 ⁽¹⁾	TAC analitico.
TAC	10 449	
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.	

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36	TAC analitico.	
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	<i>pm</i>		(1)
Paesi Bassi	<i>pm</i>		(1)
Lituania	<i>pm</i>		(1)
Polonia	<i>pm</i>		(1)
Unione	<i>pm</i>		(1)

(1) Contingenti da stabilire in funzione dell'esito della terza conferenza preparatoria della Commissione SPRFMO prevista per il 30 gennaio - 2 febbraio 2012.

ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO, PASSERA DI MARE E SOGLIOLA NELLO SKAGERRAK, NELLA PARTE DELLA DIVISIONE CIEM IIIa NON APPARTENENTE ALLO SKAGERRAK E AL KATTEGAT, NELLA ZOTTOZONA CIEM IV, NELLE ACQUE DELL'UNIONE DELLA DIVISIONE CIEM IIa E NELLA DIVISIONE CIEM VIId

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente allegato si applica alle navi dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche di cui al punto 2 dello stesso allegato.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri. Queste navi non sono soggette all'obbligo di detenere permessi di pesca speciali rilasciati conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette sulla base dei gruppi di sforzo a cui appartengono, servendosi di metodi di campionamento appropriati. Nel 2012 la Commissione si avvarrà di pareri scientifici per valutare lo sforzo messo in atto da tali navi ai fini della loro futura inclusione nel regime di gestione dello sforzo.

2. ATTREZZI REGOLAMENTATI E ZONE GEOGRAFICHE

Il presente allegato si applica ai gruppi di attrezzi di cui all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 (di seguito denominati "attrezzi regolamentati") e ai gruppi di zone geografiche di cui al punto 2, lettera b), dello stesso allegato.

3. AUTORIZZAZIONI

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle sue navi che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4. SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO

- 4.1. Nell'appendice 1 del presente allegato è fissato lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1342/2008 e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione 2012, dal 1° febbraio 2012 al 31 gennaio 2013, per ciascuno dei gruppi di sforzo di ogni Stato membro.
- 4.2. I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo fissati conformemente al regolamento (CE) n. 1954/2003¹ non incidono sullo sforzo di pesca massimo consentito fissato nel presente allegato.

¹ Regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

5. GESTIONE

- 5.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007, all'articolo 4 e agli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 5.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione, lo Stato membro può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
- 5.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 5.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludano i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

6. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per "zona geografica" di cui al suddetto articolo si intende, ai fini della gestione del merluzzo bianco, ciascuna delle zone geografiche menzionate al punto 2 del presente allegato.

7. TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dalle loro navi conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La trasmissione dei dati è effettuata mediante il sistema di scambio dei dati sulla pesca (*Fisheries Data Exchange System*) o qualsiasi altro sistema di raccolta dati adottato dalla Commissione. La Commissione informa gli Stati membri in merito a eventuali modifiche della procedura e del formato di comunicazione.

Allegato IIA, appendice 1

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni

Zona geografica: Skagerrak, parte della divisione CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat; sottozona CIEM IV e acque dell'Unione della divisione CIEM IIa; divisione CIEM VII d

Attrezzi regolamentati	BE	DK	DE	ES	FR	IE	NL	SE	UK
TR1	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
TR2	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
TR3	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
BT1	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
BT2	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
GN	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
GT	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
LL	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm

ALLEGATO IIB

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa, IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV


1. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e nella sottozona CIEM IV con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm.
2. Le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV, salvo diversa indicazione, o a seguito delle consultazioni tra l'Unione e la Norvegia di cui al verbale concordato delle conclusioni tra l'Unione europea e la Norvegia.
3. Ai fini del presente allegato, le zone di gestione del cicerello sono quelle indicate qui di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello	Rettangoli statistici CIEM
1	31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6
2	31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8
3	41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0
4	38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0
5	47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5
6	41-43 G0-G3; 44 G1
7	47-51 E7-E9

4. Sulla base dei pareri del CIEM e dello CSTEP relativi alle possibilità di pesca del cicerello per ciascuna zona di gestione del cicerello quale definita al punto 3, la Commissione si adopererà a rivedere, entro il 1° marzo 2012, i TAC, i contingenti e le condizioni speciali per il cicerello nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, di cui all'allegato I.
5. La pesca commerciale con reti a strascico, sciabiche o analoghi attrezzi trainati aventi apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata dal 1° gennaio al 31 marzo 2012 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2012.

Allegato IIB, appendice 1

Zone di gestione del ciccerello



ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE CHE OPERANO NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62°00' N	pm	DK: pm, DE: pm, FR: pm, IE: pm, NL: pm, PL: pm, SV: pm, UK: pm	pm
	Specie demersali, a nord di 62° 00 N	pm	DE: pm, IE: pm, ES: pm, FR: pm, PT: pm, UK: pm	pm
	Sgombro	Non pertinente	Non pertinente	pm ¹
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	pm	DK: pm, UK: pm	pm

¹ Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

1. Numero massimo di tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>

2. Numero massimo di navi per la pesca costiera artigianale dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	<i>pm</i>
Francia	<i>pm</i>
Italia	<i>pm</i>
Cipro	<i>pm</i>
Malta	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>

3. Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Italia	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>

4. Numero massimo e capacità totale espressa in stazza lorda delle navi da pesca di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzate a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Tabella A

Numero di pescherecci						
	Cipro	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione	Da fissare	Da fissare	Da fissare ¹	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci con palangari	Da fissare ²	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci con lenze a canna	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci con	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare

¹ Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano rispettati gli obblighi internazionali dell'Unione.

² Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

lenze a mano						
Pescherecci da traino	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare ¹	Da fissare	Da fissare
Altri pescherecci artigianali	Da fissare	Da fissare ²	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda						
	Cipro	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci con palangari	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci con lenze a canna	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci con lenze a mano	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Pescherecci da traino	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Altri pescherecci artigianali	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

	Numero di tonnare
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	1 ³

¹ 8 dei quali sono pescherecci con palangari.

² Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

³ Questo numero può essere aumentato ulteriormente, purché siano rispettati gli obblighi internazionali dell'Unione.

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in t)
Spagna	14	11 852
Italia	15	13 000
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Malta	8	12 300

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)	
Spagna	5 855
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Malta	8 768

ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
<i>Notothenia rossii</i>	FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
Pesci a pinne	FAO 48.1. Antartico ⁽¹⁾ FAO 48.2. Antartico ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
<i>Gobionotothen gibberifrons</i> <i>Chaenocephalus aceratus</i> <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> <i>Lepidonotothen squamifrons</i> <i>Patagonotothen guntheri</i> <i>Electrona carlsbergi</i> ¹	FAO 48.3.	Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 48.5. Antartico	Dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 88.3. Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.5.1. Antartico ⁽¹⁾⁽²⁾ FAO 58.5.2. Antartico a est di 79°20' E e al di fuori della ZEE a ovest di 79°20' E ⁽¹⁾ FAO 88.2. Antartico a nord di 65° S ⁽¹⁾ FAO 58.4.4. Antartico ⁽¹⁾⁽²⁾ FAO 58.6. Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.7. Antartico ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	FAO 58.4.4. ⁽¹⁾⁽²⁾	Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
Tutte le specie tranne <i>Champocephalus gunnari</i> e <i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2. Antartico	Dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012

¹ Tranne per scopi di ricerca scientifica.

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
<i>Dissostichus mawsoni</i>	FAO 48.4. Antartico ⁽¹⁾ nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O	Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
(1) Tranne per scopi di ricerca scientifica. (2) Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).		

PARTE B

TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2012/2013

Sotto-zona/Divisione	Regione	Campagna	SSRU	Limiti di cattura per <i>Dissostichus</i> spp. (t)	Limite applicabile alle catture accessorie (t)		
					Razze	<i>Macrourus</i> spp.	Altre specie
58.4.1.	Tutta la divisione	Dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012	SSRU A, B, D, F e H: 0 SSRU C: pm SSRU E: pm SSRU G: pm	Totale 210	Tutta la divisione: pm	Tutta la divisione: pm	Tutta la divisione: pm
58.4.2.	Tutta la divisione	Dal 1° dicembre 2011 al 30 novembre 2012	SSRU A: pm SSRU B, C e D: pm SSRU E: pm	Totale pm	Tutta la divisione: pm	Tutta la divisione: pm	Tutta la divisione: pm
88.1.	Tutta la sottozona	Dal 1° dicembre 2011 al 31 agosto 2012	SSRU A: pm SSRU B, C e G: pm SSRU D, E e F: pm SSRU H, I e K: pm SSRU J e L: pm SSRU M: pm	Totale pm	pm SSRU A: pm SSRU B, C e G: pm SSRU D, E e F: pm SSRU H, I e K: pm SSRU J e L: pm SSRU M: pm	pm SSRU A: pm SSRU B, C e G: pm SSRU D, E e F: pm SSRU H, I e K: pm SSRU J e L: pm SSRU M: pm	pm SSRU A: pm SSRU B, C e G: pm SSRU D, E e F: pm SSRU H, I e K: pm SSRU J e L: pm SSRU M: pm
88.2.	A sud di 65° S	Dal 1° dicembre 2011 al 31 agosto 2012	SSRU A e B: pm SSRU C, D, F e G: pm SSRU E: pm	Totale pm ⁽¹⁾	pm ⁽¹⁾ SSRU A e B: pm SSRU C, D, F e G: pm SSRU E: pm	pm ⁽¹⁾ SSRU A e B: pm SSRU C, D, F e G: pm SSRU E: pm	pm SSRU A e B: pm SSRU C, D, F e G: pm SSRU E: pm

- (1) Norme relative ai limiti di cattura delle specie accessorie per SSRU applicabili entro i limiti totali delle catture accessorie per sottozona:
- razze: pm % del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure pm t, se tale quantitativo è maggiore;
 - *Macrourus* spp.: pm % del limite di cattura per *Dissostichus* spp. oppure pm t, se tale quantitativo è maggiore;
 - altre specie: pm t per SSRU.

PARTE C
NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE
ALLA PESCA DELL'*EUPHAUSIA SUPERBA*

Parte contraente:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello delle catture previsto (t):

Tecnica di pesca:	Rete da traino convenzionale
	Sistema di pesca continua
	Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino
	Altri metodi approvati: specificare

Metodi usati per la stima diretta del peso vivo di krill antartico catturato¹:

Prodotti che saranno ricavati dalla cattura e relativi fattori di conversione²:

		Tipo di prodotto			% delle catture			Fattore di conversione ³					
		Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov
Sottozona/Divisione	48.1												
	48.2												
	48.3												
	48.4												
	48.5												
	48.6												
	58.4.1												
	58.4.2												
	88.1												
	88.2												
	88.3												

X Contrassegnare la casella per la zona e il periodo di attività più probabili.
Non sono stati stabiliti limiti di cattura precauzionali, pertanto considerata attività di pesca sperimentale.

I dati riportati nel presente documento sono forniti solo a titolo di informazione e non ostano allo svolgimento di attività in zone e periodi che non sono in esso specificati.

¹ La notifica comprende una descrizione esatta e dettagliata del metodo di stima del peso vivo di krill antartico catturato e, se sono applicati fattori di conversione, del metodo adottato per l'ottenimento di ciascun fattore di conversione. Gli Stati membri non sono tenuti a ripresentare tale descrizione nelle campagne successive, a meno che siano intervenute modifiche riguardo al metodo di stima del peso vivo.

² Informazione da fornire per quanto possibile.

³ Fattore di conversione = peso totale/peso lavorato.

PARTE D
CONFIGURAZIONE DELLE RETI E USO DELLE TECNICHE DI PESCA

Circonferenza (m) dell'apertura della rete	Apertura verticale (m)	Apertura orizzontale (m)

Lunghezza della parte della rete e apertura di maglia

Parte della rete	Lunghezza (m)	Apertura di maglia (mm)
1 ^a parte della rete		
2 ^a parte della rete		
3 ^a parte della rete		
...		
Parte finale della rete (sacco)		

Fornire uno schema di ciascuna configurazione di rete utilizzata.

Uso di tecniche di pesca multiple¹: Sì No

	Tecnica di pesca	Durata di utilizzo prevista (in %)
1		
2		
3		
4		
5		
...		Totale 100%

Presenza di un dispositivo di esclusione dei mammiferi marini²: Sì No

Fornire precisazioni circa le tecniche di pesca, la configurazione e le caratteristiche degli attrezzi nonché i modelli di pesca:

¹ In caso affermativo, frequenza del passaggio da una tecnica di pesca all'altra:

² In caso affermativo, fornire il disegno del dispositivo:

ALLEGATO VI

ZONA IOTC

1. Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	22	33 604
Portogallo	5	1 627
Unione	49	96 595

2. Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41	5 382
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
Unione	72	21 922

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona IOTC.
4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona IOTC.

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20 ° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	<i>pm</i>
Unione	<i>pm</i>

ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62°00' N	pm	pm